

**Mariagrazia Rizzi**

Università degli Studi di Milano-Bicocca  
e-mail: mariagrazia.rizzi@unimib.it

ORCID: 0000-0001-7145-8201

DOI: 10.15290/mhi.2018.17.02.01

## Riflessioni sul *senatus consultum de nundinis saltus Beguensis*

### ABSTRAKT

#### Rozważania na temat *senatus consultum de nundinis saltus Beguensis*

Prowincja Afryka była jedną z najważniejszych w Imperium Rzymskim. W związku z tym zachowano wiele źródeł, w tym materiał epigraficzny, który ułatwia badania nad przedmiotową problematyką. Autorka podjęła się opracowania źródła epigraficznego – *senatus consultum de nundinis saltus Beguensis*, poświęconego organizacji handlu w prowincji afrykańskiej. Badaczka przedstawiła tekst regulacji prawnej – uchwały senatu (*senatus consultum*), a następnie poddała go krytycznej analizie i komentarzowi, konfrontując jej argumenty ze źródłami literackimi i prawnymi.

### ABSTRACT

#### The Observations about *senatus consultum de nundinis saltus Beguensis*

The province of Africa was one of the most important within the Roman Empire. Hence, a lot of source material, including epigraphic material, has been preserved, facilitating research in this area. The author took up the epigraphic source – *senatus consultum de nundinis saltus Beguensis*, dedicated to the organization of trade in the African province. The researcher presented the text *senatus consultum*, and then subjected him to critical analysis and commentary, confronting her arguments with literary and legal sources.

**Słowa kluczowe:** prawo rzymskie, uchwała senatu, prowincja Afryka, Lucius Afircanus

**Key words:** Roman law, Senatus consultum, provincia Africa, Lucius Africanus

## I. Ritrovamento ed edizioni

Il *senatus consultum de nundinis saltus Beguensis*<sup>1</sup>, del 15 ottobre 138 d.C., costituisce ad oggi la testimonianza epigrafica di epoca romana più risalente in

<sup>1</sup> Il contributo ad oggi più significativo in ordine al *senatus consultum de nundinis* è il commentario di J. Nollé, *Nundinas instituere et habere: Epigraphische Zeugnisse zur Einrichtung und Gestaltung von ländlichen Märkten in Afrika und in der Provinz Asia*, Hildesheim e.a. 1982, 89 ss. Per l'età precedente, particolarmente rilevanti sono i lavori di G. Wilmanns, S.C. *de nundinis saltus Beguensis*, in *EphEpigr.* 2, 1874, 271 ss. e A. Merlin, *Observations sur le texte du senatus consultum Beguense*, in *CRAI* 50.7 1906, 448 ss. Tra gli altri lavori in cui il provvedimento è sottoposto ad un'indagine dettagliata cfr. M. Coudry, *Sénatus-consultes et acta senatus: rédaction, conservation et archivage des documents émanant du sénat, de l'époque de César à celle des Sévères*, in *La mémoire perdue: à la recherche des archives oubliées, publiques et privées de la Rome antique*, Paris 1994, 70, 76, 89 ss.; B.D. Shaw, *Rural Markets in North Africa and the Political Economy of the Roman Empire*, in *Antiquités africaines*, 17, 1981, 37-83, 37 ss.; T. Brueggemann, *Nundinae als Bindeglied zwischen römische Administration und indigenen Gesellschaften im antiken Nordafrika*, in B. Streck (cur.), *Orientwissenschaftliche Hefte. Mitteilungen des SFB Differenz und Integration 6: Segmentation und Komplementarität- organisatorische, ökonomische und kulturelle Aspekte der Interaktion von Nomaden und Sesshaften*, Halle 2004, 164 ss.; J. Hoffmann-Salz, *Die wirtschaftlichen Auswirkungen der römischen Eroberung. Vergleichende Untersuchungen der Provinzen Hispania Tarraconensis Africa proconsularis und Syria*, Stuttgart 2011, in part. 277 ss. Altri riferimenti al *senatus consultum* in J. Toutain, *Le territoire des Musulamii*, in *MSAF* 57, 1898, 271; L. Carton, *Une inscription relative au territoire des Musulamii*, in *CRAI* 67.1, 1923, 71 ss.; J. Desanges, *Catalogue des tribus africaines de l'Antiquité classique à l'Ouest du Nil*, Dakar 1962, 117 ss.; L. Wenger, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953, 76 e 387; G. Alföldy, *Fasti Hispanienses: Senatorische Reichsbeamte und Offiziere in den spanischen Provinzen des Römischen Reiches von Augustus bis Diokletian*, Wiesbaden 1969, 81 e 141; E. Volterra, s.v. *senatus consulta*, in *NNDI* 16, Torino 1993 [1969], da estr., 93 s. (= P. Buongiorno, A. Gallo, S. Marino, Edoardo Volterra. *Senatus consulta*, Stuttgart 2017, 171 s.); K.P. Johne, J. Köhn, V. Weber, *Die Kolonen in Italien und den westlichen Provinzen des römischen Reiches. Eine Untersuchung der literarischen, juristischen und epigraphischen Quellen vom 2. Jahrhundert v.u. Z. bis zu den Severen*, Berlin 1983, 135; R.J.A. Talbert, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton 1984, 116, 149, 280, 303, 308, 386, 447; D.P. Kehoe, *The Economics of Agriculture on Roman Imperial Estates in North Africa*, Göttingen 1988, 91 nt. 40, 175 nt. 45, 216; E. Werner, *Consules ordinarii und consules suffecti als eponime Amtsträger*, in *Epigrafia. Actes du colloque International d'épigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de sa naissance. Actes de colloque de Rome (28-28 mai 1988)*, Roma 1991, 28; Z. Benzina ben Abdallah, *Du côté d'Ammaedara (Haïdra): Musulamii et Musunii Regiani*, in *Antiquités africaines*, 28, 1992, 142; J. Carlsen, *Dispensatores in Roman North Africa*, in A. Mastino (cur.), *L'Africa romana: Atti del IX convegno di studio. Nuoro, 13-15 dicembre 1991*, Sassari 1992, 103; L. De Ligt, *Fairs and Market in the Roman Empire. Economic and Social Aspects of Periodic Trade in a Pre-Industrial Society*, Amsterdam 1993, 156 nt.2, 157, 168 s., 191; J.M. Frayn, *Markets and fairs in Roman Italy: Their social and economic importance from the second century BC to the third century AD*, Oxford 1993, 122; C. Hamdoune, *Les points de ralliement des gentes*,

merito all'organizzazione di mercati rurali periodici su terreni privati nel Nord Africa. Il nucleo del provvedimento senatorio consiste nella concessione al *vir clarissimus Lucilius Africanus*<sup>2</sup> del diritto di istituire bimensilmente un mercato sul suo terreno a *Casae*, nel *territorium* dei *Musulamii*.

Il *senatus consultum* è conosciuto attraverso due esemplari<sup>3</sup>. La scoperta del primo documento, a Henchir Begar, si deve a Guérin e risale al 30 aprile del 1860. Nel suo lavoro *Voyage archéologique dans la régence de Tunisi*<sup>4</sup> lo studioso pubblica la porzione finale del documento, 11 linee su 29<sup>5</sup>.

Pochi anni dopo, nel 1873, Wilmanns, in occasione di nuovi scavi nella zona circostante a quella in cui era stato effettuato il primo ritrovamento, porta in luce un secondo esemplare del provvedimento senatorio, a sua volta quasi del tutto illeggibile nelle linee iniziali. Nello stesso periodo lo studioso effettua un nuovo studio del primo esemplare, in particolare incentrato sulla ricostruzione del tenore del preambolo della *relatio*. Gli esiti delle ricerche condotte sono pubblicati nel 1874, con la presentazione di una nuova edizione del *senatus consultum*, arricchita da alcune note di Mommsen<sup>6</sup>. Successivamente il documento è edito all'interno dell'ottavo volume del *Corpus inscriptionum latinarum* (*CIL* VIII 270); altre aggiunte e modifiche sono realizzate da Schmidt nella nuova edizione all'interno del *Supplementum* del medesimo volume (*CIL* VIII 11451).

in *Antiquités africaines* 37, 2001, 101; M. Chaouali, *Les nundinae dans les grands domaines en Afrique du Nord à l'époque romaine*, in *Antiquités africaines* 38-39, 2002-2003, 375 s. e *passim*; A.R. Birley, *The Roman government of Britain*, Oxford 2005, 135; M. Garcia Morcillo, *Las ventas por subasta en el mundo romano: la esfera privada*, Barcelona 2005, 186; D. Mattingly, *The Imperial Economy*, in D.S. Potter (cur.), *A Companion to the Roman Empire*, Malden e.a. 2006, 292 s.; E. Fentress, *Where Were North African Nundinae Held?*, in C. Gosden, H. Hamerow, P. de Jersey, G. Lock (cur.), *Communities and connections: essays in Honour of Barry Cunliffe*, Oxford 2007, 125; A. Marzano, *Roman villas in central Italy: a social and economic history*, Leiden 2007, 183; A. Klingenberger, *Sozialer Abstieg in der römischen Kaiserzeit. Risiken der Oberschicht in der Zeit von Augustus bis zum Ende der Severer*, Laderborn e.a. 2011, 2535, 2539 s., 2542; B.J. Bitner, *Augustan Procedure and Legal Documents in RDGE 70*, in *Greek, Roman, and Byzantine Studies* 54, 2014, 660; P.J. Du Plessis, C. Ando, K. Tuori, *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Oxford 2016, 661, 663, 664; R.M. López-Rendo, J.M. Azaustre Fernández, *Algunas consideraciones sobre las ferias y los mercados en derecho romano y su recepción en derecho español*, in *RidRom* ottobre 2016, 160; P. Buongiorno, *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C.-138 d.C.)*, in *AUPA* 59, 2016, 21, 39, 43.

<sup>2</sup> PIR2 L 378. Dubbio se si tratti dello stesso personaggio menzionato nell'epistola di Antonino Pio portata in luce nel 1983 ed edita da J. González, *Fragmento de epistula de Antonino Pio*, SDHI 1983, t. 49, s. 400. Cfr. W. Eck, *Ein Brief des Antoninus Pius an eine bätische Gemeinde*, in *Die Verwaltung des Römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit, Ausgewählte und erweiterte Beiträge*, II, Basel - Berlin 1998, 352 nt. 20.

<sup>3</sup> Collocati accanto ad un edificio, evidentemente connesso al luogo di svolgimento delle *nundinae*.

<sup>4</sup> V. Guérin, *Voyage archéologique dans la régence de Tunisi*, Paris 1882, 391 s.

<sup>5</sup> Si legge a questo riguardo all'interno del lavoro di V. Guérin, *Voyage archéologique*, cit., 391: «malheureusement toute la partie supérieure a été rongée par une sorte de lichen qui a altéré profondément la plupart des caractères, ce qui ne m'a permis de déchiffrer qu'un petit nombre de mots dans les dix neuf premières lignes; les onze dernières son beaucoup plus faciles à lire».

<sup>6</sup> G. Wilmanns, *S.C. de nundinis saltus Beguensis*, cit., 271 ss.

Nel 1904 le due tavole sono trasportate al museo del Bardo, dove divengono oggetto di studio di Merlin e di una nuova edizione<sup>7</sup>. Ad essa segue, nel 1916, l'edizione offerta all'interno delle *Inscriptionum Africae Proconsularis Latinarum Supplementum alterum* (CIL VIII Suppl. 23246).

Diverse sono le opere nelle quali il *senatus consultum* è stato successivamente pubblicato, sia in raccolte, sia in lavori dedicati al tema delle *nundinae*. Di particolare rilievo è il contributo di Nollé, *Nundinas instituere ed habere*, del 1982, nel quale il documento è presentato, insieme ad un ricco commentario, all'interno di una più ampia analisi di fonti epigrafiche delle province d'Asia ed Africa attestanti lo svolgimento di mercati periodici<sup>8</sup>. Da segnalare altresì la pubblicazione, nel 1986, del testo ad opera di Benzina Ben Abdallah, all'interno del *Catalogue des inscriptions latines paiennes du Musée du Bardo*<sup>9</sup>.

## II. Il testo

La lettura combinata dei due esemplari ha reso possibile la ricostruzione praticamente completa del provvedimento.

Il documento *a* è scomposto in quattro parti, tra loro quasi perfettamente raccordanti, risultando solo perdute alcune lettere, in parte o totalmente, nella porzione in cui si congiungono i frammenti. Del documento *b* le prime linee sono quasi completamente non conservate ad eccezione della parte iniziale (*s.c. de nundinis saltus Beg*).

### *Documento a:*

S(enatus) c(onsultum) de nundinis saltus Beguensis in t(erritorio)  
Casensi descriptum et recognitum ex libro sen-  
tentiarum in senatu dictarum Kani Iuni Nigri C(ai) Pompo-  
ni Camerini co(n)s(ulum) in quo scripta erant A[fr]icani iura et id

<sup>7</sup> A. Merlin, *Observations sur le texte du Senatus Consultum Beguense*, cit., 448 ss.

<sup>8</sup> J. Nollé, *Nundinas instituere et habere*, cit. (dove anche traduzione tedesca del documento).

<sup>9</sup> Z. Benzina ben Abdallah, *Catalogue des Inscriptions Latines Paiennes du musée du Bardo*, Roma 1986, n. 26 (*Ilbardo* 26). Per l'età precedente si vedano K.G. Bruns, O. Gradenwitz, *Fontes Iuris Romani Antiqui*, I, *Leges et negotia*, Friburgi in Brisgavia - Lipsiae 1909<sup>7</sup> [Aalen 1958], n. 61; S. Riccobono, G. Baviera, C. Ferrini, V. Arangio Ruiz (cur.), *Fontes iuris romani anteiustiniani* [FIRA], I, *Leges*, Firenze 1950 [2007], n. 47; A.Ch. Johnson, P.R. Coleman-Norton, F.C. Boume, *Ancient Roman Statutes*, Austin 1961, 210-1 n. 250 (con traduzione inglese); N. Lewis, R. Meyer, *Roman Civilization: Sourcebook II: The Empire*, New York e.a. 1966, 337-338 (traduzione inglese); P.F. Girard, F. Senn, *Les lois des Romains*, Napoli, 1977, 323 s., n. 14; A.A. Schiller, *Roman Law. Mechanism of Development*, Den Haag e.a. 1978, 454 s. (traduzione inglese). Oltre a quelle già menzionate si veda altresì la traduzione tedesca di H. Freis, *Historische Inschriften zur römischen Kaiserzeit von Augustus bis Konstantin*, 2<sup>a</sup> ed., Darmstadt 1994, n. 97 (traduzione tedesca). Si veda anche H.G. Pflaum, *Les Fastes de la Province Narbonnaise*, Paris 1978, 80.

- 5 quod i(nfra) s(criptum) est. Idibus Oct(obribus) in comitio RVM in curia Iu[l(ia)] scribundo adfuerunt Q(uintus) Gargilius Q(uinti) f(ilius) Quir(ina) Antiqu(u)s Ti(berius) Cl(audius) Ti(beri) f(ilius) Pa[l(atina)] Quartinus C(aius) Oppius C(ai) f(ilius) Vel(ina) Severus C(aius) Herennius C(ai) f(ilius) Pal(atina) Caecilianus M(arcus) Iul(ius) M(arci) f(ilius) Quir(ina) Clarus P(ublius) Cassius P(ubli) f(ilius) Cla(udia) Dexter q(uaestor) P(ublius) Nonius M(arci) f(ilius) Ouf(entina) Macrinus q(uaestor) in senatu fuerunt CC[L---] s(enatus) c(onsultum) per disc[e]ssionem fact(um)
- 10 quod P(ublius) Cassius Secundus P(ublius) Delphius Peregrinus Alfius Alennius Maximus Curtius Valerianus Proculus M(arcus) Nonius Mucianus co(n)ss(ules) verba fecerunt desiderio amicorum Lucili Africani c(larissimi) v(iri) qui petunt ut ei permittatur in provincia Afr(ica) regione Beguensi territorio Musulami[or]um ad Casas nundinas
- 15 IIII Nonas Novemb(res) et XII K(alendas) Dec(embres) ex eo omnibus mensibus IIII Non(as) et XII K(alendas) sui cuiusq(ue) mensis instituere habere quid fieri placeret de ea re ita censuerunt permittendum Lucilio Africano c(larissimo) v(iro) in provincia Afric(a) regione Beguensi territorio Musulamiorum ad Casas
- 20 nundinas IIII Non(as) Novembr(es) et XII K(alendas) Decembr(es) et ex eo omnibus mensibus IIII Non(as) et XII K(alendas) sui cuiusq(ue) mensis instituere et habere eoque vicinis advenisq(ue) nundinandi dumtaxat causa coire convenire sine iniuria et incommodo cuiusquam liceat. Actum Idibus Octobr(ibus)
- 25 P(ublio) Cassio Secundo M(arco) Nonio Muciano eodem exemplo de eadem re duae tabellae signatae sunt signatores T(iti) Fl(avi) Comini scrib(ae) C(ai) Iul(i) Fortunati scrib(ae) M(arci) Caesi Helvi Euhelpisti Q(uinti) Metili Onesimi C(ai) Iuli Periblepti L(uci) Verati Philerotis T(iti) Flavi Crescentis<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Documento *b*: S(enatus) c(onsultum) de nundinis saltus Beg[uens]is --- | [-----] | in comitio RV[M] in curia Iu[l(ia) ---]lius Q(uinti) f(ilius) Quir(ina) Antiquus T[---] | Vel(ina) Severus C(aius) Heren[n]ius C(ai) f(ilius) Pal(atina) Caecilianus M(arcus) Iul(ius) [M(arci)] f(ilius) Quir(ina) | Clarus P(ublius) Cassius [P(ubli)] f(ilius) Cl[a(udia) De]xt[er] q(uaestor) P(ublius) Nonius [M(arci)] f(ilius) Ouf(entina) Macri[nus] q(uaestor) in senatu fuerunt CCL[---] | s(enatus) c(onsultum) per discessionem factum quod P(ublius) Cassius Se[cundus] P(ublius) Delphius Peregrinus Alfius Alennius Maxi[mus] Curtius Valerianus Proculus M(arcus) Nonius Mucianus | co(n)ss(ules) verba fecerunt de desiderio amicorum Lucili Afri[cani] c(larissimi) v(iri) qui petunt ut ei permittatur in prov(incia) Afric(a) regione | Beguensi territorio Musulamiorum ad Casas nundinas | IIII Nonas Nov(embres) et XII K(alendas) Dec(embres) ex eo omnibus IIII Non(as) | et XII K(alendas) sui cuiusq(ue) mensis instituere habere quid fieri | placeret de ea re ita censuerunt permittendum Lu[cilio] Africano c(larissimo) v(iro) in provinc(ia) Afric(a) regione Beguensi | territorio Musulamiorum at(!) Casas nundinas IIII Non(as) | Nov(embres) et XII K(alendas) Dec(embres) et ex eo omnib(us) mensib(us) IIII Non(as) et XII K(alendas) | sui cuiusq(ue) mensis instituere et habere eoq(ue) vicinis | advenisq(ue) nundinandi dumtaxat caus(a) coire conve[nire] sine iniuria et incommodo cuiusquam liceat | act(um) Idibus Oct(obribus) P(ublio) Cassio Secundo M(arco) Nonio Muciano | eode(m) exemplo de eadem re duae tabellae signatae sun(t) | signatores T(iti) Fl(avi) Comini scrib(ae) C(ai) Iul(i) Fortunati scrib(ae) | M(arci) Caesi Helvi Euhelpisti Q(uinti) Metili Onesimi C(ai) Iul(i) Peri]blepti L(uci) Verati Philerotis T(iti) Fl(avi) Crescentis.

Il provvedimento presenta la struttura tipica dei *senatus consulta*, individuabile nelle tre parti *praescriptio, relatio, decretum*<sup>11</sup>, rispettivamente alle ll. 5-9, 10-17 e 17-24<sup>12</sup>. Esse sono precedute da un'ampia 'intitolazione', in corrispondenza delle ll. 1-5, contenente l'indicazione dell'oggetto del *senatus consultum*, della data, dell'avvenuta estrazione di una copia del provvedimento dal *liber sententiarum in senatu dictarum*, e sono seguite, alle ll. 25-29, dalla data e dall'indicazione della redazione di due copie *signatae* insieme ai nomi dei *signatores*.

### III. Le ll. 1-5. L' 'intitolazione'. Le ll. 1-2: *s(enatus) c(onsultum) Casensi*

Il testo dell'iscrizione esordisce con una serie di informazioni di carattere 'cancellieristico', ossia, come accennato, con l'indicazione dell'oggetto del provvedimento senatorio e dell'avvenuta copia dal libro delle *sententiae* pronunciate in senato, libro contenente gli *Africani iura* e il *senatus consultum* riportato nelle linee successive. Le prime due linee del documento epigrafico contengono dunque, in generale, indicazioni sulla materia del *senatus consultum* e sull'archivio da cui è stato estratto il testo del provvedimento senatorio riferito.

La presenza di un'intitolazione che precede il testo del *senatus consultum* è abbastanza rara negli altri esemplari conservati su fonti epigrafiche ad oggi conosciuti<sup>13</sup>. Nella generalità dei casi in cui è conservato l'inizio di un *senatus consultum*, esso esordisce con le parole del provvedimento stesso. Un'altra importante eccezione è data dal *senatus consultum de postulatione Kyzicenorum*<sup>14</sup>, in cui è presente una porzione iniziale di una certa ampiezza e ricchezza di informazioni. In altri casi, poi, è contenuta un'intitolazione molto essenziale, come nella copia a del *senatus consultum de Pisone patre*<sup>15</sup>, nel *senatus consultum*

<sup>11</sup> Per questa divisione v. P. Buongiorno, *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche*, cit., 19 ss. Precedentemente in merito alla struttura dei *senatus consulta* si erano contrapposte le ipotesi di Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, III.2 Leipzig 1888, 1008, che aveva individuato *praescriptio, sententia (relatio e decretum), discessionis eventus, senatorum numerus* (quest'ultimo a partire dall'età augustea), e di E. Volterra, s.v. *senatus consulta*, cit., 217 ss. (= P. Buongiorno, A. Gallo, S. Marino, Edoardo Volterra. *Senatus consulta*, cit., 106 s.), che invece aveva diviso il testo «formula introduttiva, *thema* e (annuncio della) decisione». Sul punto cfr. il sucitato lavoro di Buongiorno.

<sup>12</sup> Si tratta, sotto il profilo cronologico, di uno degli ultimi esempi di *senatus consulta* di cui risultano le tradizionali parti. Si rimanda, al riguado, all'analisi condotta da P. Buongiorno, *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche*, cit., 21 e *passim*.

<sup>13</sup> Sul punto cfr. R.J.A. Talbert, *The Senate of Imperial Rome*, cit., 304 s.; W. Eck, A. Cabalos, F. Fernández, *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre*, München 1996, 127 ss.

<sup>14</sup> *CIL III 7060 = 7190 = FIRA I<sup>2</sup> 48 ll. 1-4*: [s(enatus) c(onsultum) de p]ostulatione Kyzicenor(um) ex Asia | qui dicunt, ut corpus, quod appellatur Nneon et habent in civitate sua, auctoritate | [amplissimi o]rdinis confimetur.

<sup>15</sup> *SCPP I. 1*: S(enatus) c(onsultum) de Cn(aeo) Pisone patre praepositum N(umerio) Vibio Sereno proco(n)s(ule). Le edizioni di riferimento sono quelle, tedesca e spagnola, curate da Eck, Caballos Rufino e Fernández (W. Eck, A. Caballos Rufino, F. Fernández, *Das Senatus consultum des Cn. Pisone Patre*, cit.; A. Caballos Rufino, W. Eck, F. Fernández, *El senatoconsulto de Gneo Pisón padre*, Sevilla 1996).

de Mytilenaeis<sup>16</sup> e nel *senatus consultum de postulatione Pergamenorum* (?)<sup>17</sup>. In nessuno di questi casi, comunque, sono presenti informazioni sull'archivio da cui è stata ricavata copia del *senatus consultum*.

Scendendo nel dettaglio di questa porzione dell'iscrizione, il contenuto del *senatus consultum* è espresso con le parole *nundinae saltus Beguensis in t(erritorio) Casensi*.

Il termine *nundinae*, oltre ai giorni di mercato, designa, come noto, a partire dall'età del principato, i mercati periodici, in contrapposizione ai mercati permanenti. Lo *ius nundinarum* indica a sua volta il diritto allo svolgimento di tali mercati<sup>18</sup>. Nella realtà africana la testimonianza offerta dal *senatus consultum* qui analizzato si colloca accanto ad altre, comprese in un arco temporale tra il II e il III secolo d.C.<sup>19</sup>. Di esse, alcune concernono mercati periodici che si svolgevano presso *vici* sorti in connessione con latifondi privati<sup>20</sup>; altre, invece, riguardano *nundinae* collegate con contesti territoriali diversi, segnatamente i *castella*<sup>21</sup>.

Lo svolgimento del mercato è realizzato nel *saltus Beguensis* nel *territorium Casense*. Nelle successive ll. 13-14 e ll. 18-19, rispettivamente all'interno della *relatio* e del *decretum*, si parla di *provincia Africa, regio Beguensis, territorium Musulamiorum ad Casas*. L'ubicazione precisa del terreno è nella *Byzacena* meridionale, tra le città di *Thala* e *Sufes*, presso *Casae Beguenses*. Con l'espressione

<sup>16</sup> *Sherk* 26: [δόγμα]ατα συγκλήτου περί ὀρκίου.

<sup>17</sup> *CIL*. III 76086 = *IGR* IV 336: s.c. de postulatione [Pergamenorum?].

<sup>18</sup> Cfr. Svet. *Claud.* 12. Per la letteratura cfr., a titolo meramente esemplificativo, M. Besnier, s.v. *nundinae*, in *DSGR* IV.1, Graz 1969, 122; W. Kroll, s.v. *nundinae*, in *RE* 17.2, Stuttgart 1937, 1471.

<sup>19</sup> Per un approfondimento in tema cfr. in particolare J. Nollé, *Nundinas instituere et habere*, cit., passim; B.D. Shaw, *Rural markets in North Africa*, cit., 37 ss.; H. Pavis d'Escurac, *Nundinae et vie rurale dans l'Afrique du Nord romaine*, in *BCTH*, 17 B, 1984, 251 ss.; Y. Zelener, *Market dynamics in roman North Africa*, in E. Lo Cascio (cur.),  *Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano. Atti degli incontri capresi di storia dell'economia antica, Capri 13-15 ottobre 1997*, Bari 2000, 223 ss.; C. Hamdoune, *Les points de ralliement des gentes*, cit., 93 ss.; M. Chaouali, *Les nundinae dans les grands domaines en Afrique du Nord*, cit., 375 ss., nonché, tra i contributi più recenti, L. Meloni, *Le nundinae nel Nord Africa: produzione, merci e scambi nell'economia dei vici*, in J. González, P. Ruggeri, C. Vismara, R. Zucca (cur.), *L'Africa romana: le ricchezze dell'Africa. Risorse, produzioni, scambi. Atti del 17. Convegno di studio, 14-17 dicembre 2006, Sevilla, Spagna, IV*, Roma 2008, 2533 ss.; O. Cordovana, *Historical Ecosystems. Roman Frontier and Economic Hinterlands in North Africa*, in *Historia* 61, 2012, 482 ss.; A. Mastino, *La pastorizia nel Nord Africa e in Sardegna in età romana*, in A. Ibba (cur.), *Ex oppidis et mapalibus. Studi sulle città e le campagne dell'Africa romana (Roma e i provinciali/1)*, Ortacesus 2012, 88 s. Per uno schema delle diverse iscrizioni sul tema cfr. la tabella offerta nel sùcitato contributo di Meloni (2535 s.).

<sup>20</sup> *CIL* VIII 8280 = 20077 = *ILS* 6869 = *ILAlg* II 7482; *AE* 1903 243 = *ILAlg* II 7511; *AE* 1913 226 = *AE* 1916 2 = *AE* 1916 80 = *AE* 1920 7 = *ILAlg* II 6225. Ad essi può essere aggiunto ipoteticamente l'*octonarius ager* menzionato nell'iscrizione di Henchir Mettich (*CIL* VIII 25902 = *ILPB* 388). In generali sulle *nundinae* organizzate nei latifondi privati cfr. B.D. Shaw, *Rural Markets in North Africa*, cit., 37 ss.

<sup>21</sup> *CIL* VIII 6357 = 19337 = *ILS* 6868 = *ILAlg* II 10131; *AE* 1942/43 7 = *AE* 1946 225 = *AE* 1952 207 = *AE* 1969/70 692 = *ILAlg* II 3604. Su queste testimonianze si avrà occasione di soffermarsi con più attenzione nel successivo paragrafo.

*saltus Beguensis* si designa il terreno di *Lucilius Africanus*, secondo uno dei significati che assume il termine *saltus* nell'età del principato<sup>22</sup>. Esso era ubicato nel *territorium Casense*, un *vicus* formato dalle case dei coloni del *saltus*. E' possibile che *Casae Beguenses* fosse preesistente alla creazione del mercato<sup>23</sup>. L'ulteriore riferimento, all'interno del *senatus consultum*, è ai *Musulamii*, popolazione berbera dedita alla transumanza.

La scelta dell'istituzione di *nundinae* in questa zona si presentava particolarmente strategica, trovandosi essa al confine con diversi territori abitati, nonché in un luogo di passaggio della popolazione dei *Musulamii*. Si trattava, d'altro canto, di una zona agricola assai prospera<sup>24</sup>. La fissazione, in tale contesto, di un mercato mirava alla realizzazione di diversi obiettivi<sup>25</sup>. Per un verso, si garantiva l'approvvigionamento di beni di vario tipo per gli abitanti della zona circostante. D'altro canto, era assicurata la possibilità a locali (colonie limitrofe) e stranieri di svolgere attività di carattere commerciale, creando altresì svariate opportunità di lavoro per gli abitanti della zona. Inoltre, potevano convergere nel mercato anche i prodotti derivati dalla pastorizia portati dai *Musulamii*, probabilmente scambiati con i prodotti agricoli della zona.

Sotto un diverso profilo, la presenza di questi mercati creava vantaggi anche a coloro che ne avevano promosso l'istituzione, in questo caso il senatore *Lucilius Africanus*. Si trattava invero, come nel caso di *Africanus*, di personaggi di ceto elevato, che 'investivano' parte delle proprie risorse terriere per la costituzione di questi mercati, ottenendo in cambio incremento di prestigio e stima nella zona, possibilità di commerciare in luoghi vicini prodotti delle proprie terre, risparmiando dunque sui costi di trasporto, possibilità di ulteriore arricchimento attraverso la fissazione di imposte per i mercanti che affluivano nel mercato.

<sup>22</sup> Cfr. in particolare Front. *De contr. agr.* p. 53: Inter res p. et privatos non facile tales in Italia controversiae moventur, sed frequenter in provinciis, precipue in Africa, ubi saltus non minores habent privati quam res publicae territoria: Quin immo multi saltus longe maiores sunt territoriis. Habent autem in saltibus privati non exiguum populum plebeium et vicus circa villam in modum municipiorum. Si vedano anche *De contr. Agr.* 23 e 36. Nei passaggi in discorso, riferibili alla fine del IV secolo d.C., è ripreso e commentato un testo più risalente, probabilmente di Frontino Per un'analisi del termine cfr. tra gli altri, G. Soricelli, *Saltus*, in A. Storch Marino (cur.), *Economia, amministrazione e fiscalità nel mondo romano. Ricerche lessicali*, Bari 2004, ed in part. 110 nell'accezione in cui figura nell'iscrizione qui analizzata e, tra i contributi più recenti, M. Corbier, *Interrogations actuelles sur la transhumance*, in *MEFRA* 128.2, 2016, risorsa online <http://mefra.revues.org/3762>.

<sup>23</sup> Al di fuori della realtà del Nord Africa, attestazioni in merito allo svolgimento di *nundinae* su terreni privati sono documentate in Italia (Svet. *Claud.* 12 e Plin. *Epist.* 5.4, su cui si tornerà tra breve), in Gallia (*Paneg. Lat.* IV 8 9; Sid. *Apoll. epist.* 5 7); in Lidia (*TAM V* 1 230); in Egitto (C. Wessely, *Studien zur Palaeographie und Papyruskunde*, Amsterdam 1965, VIII 763). Sul punto cfr. L. Meloni, *Le nundinae nel Nord Africa*, cit., 2533 s. nt. 3.

<sup>24</sup> Cfr. per tutti M. Chaouali, *Les nundinae dans les grands domaines en Afrique du Nord*, cit., 383, ove, in nt. 107 altri riferimenti bibliografici.

<sup>25</sup> Cfr. tra gli altri L. Meloni, *Le nundinae nel Nord Africa*, cit., 2542.

### III.1: l'autorizzazione all'istituzione di *nundinae* attraverso *senatus consulta*

La complessità di interessi in gioco nel caso di istituzione di un mercato periodico è verosimilmente alla base della necessità di un'autorizzazione all'esercizio di tale *ius* da parte di un organo di particolare rilievo, nel caso in questione il senato.

La concessione del diritto di *nundinas instituere* attraverso l'emanazione di un *senatus consultum* non si presenta, a sua volta, isolata nelle fonti. Da un passaggio di Svetonio si apprende che l'imperatore Claudio, ponendosi in tal modo come modello di semplicità e moderazione, aveva richiesto ai consoli in carica la concessione dello *ius nundinarum*. Costoro, a loro volta, dovevano aver compiuto la *relatio* davanti ai senatori al fine dell'emanazione del *senatus consultum*<sup>26</sup>:

Svet. *Claud.* 12: *ius nundinandi in privata praedia a consulibus petit.*

All'interno dell'epistolario pliniano, inoltre, è descritta la dibattuta vicenda<sup>27</sup> che aveva visto come protagonisti il *vir praetorius Sollers*<sup>28</sup>, che aveva richiesto al senato l'autorizzazione ad istituire *nundinae* sui suoi terreni, e il municipio di Vicenza, contrario a tale concessione:

Plin. *Epist.* 5.4: *Vir praetorius Sollers a senatu petiit, ut sibi instituere nundinas in agris suis permitteretur.*

Lo scontro generatisi in merito alle due posizioni in senato aveva indotto a sottoporre la richiesta a Traiano, il quale, in base alle parole di Plinio, si era mostrato, nella risoluzione della questione, *severus et tamen moderatus*<sup>29</sup>.

Per l'età successiva, in particolare a partire dal III secolo d.C., si hanno testimonianze di autorizzazioni provenienti dall'imperatore<sup>30</sup>. In un passaggio di Modestino si individua come prescritto il permesso imperiale di svolgere le *nundinae* nel caso di mancato uso di tale diritto per dieci anni:

Modestinus III *regularum* D. 50.11.1: *nundinis impetratis a principe non utendo qui meruit decennii tempore usum amittit.*

In un'iscrizione proveniente da Ain Kerma, in Numidia, sotto il regno di Probo, è riportato un rescritto di questo imperatore contenente l'autorizzazione

<sup>26</sup> Per un'analisi del testo cfr. P. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 D.C.)*, Napoli 2010, 366 s.

<sup>27</sup> Su questi passaggi si veda approfonditamente L. Cracco Ruggini, *Plinio il Giovane a proposito di "nundinae" private inter-cittadine: dispositivi giuridici e collusioni di fatto tra centro e periferia*, in Lo Cascio E. (cur.), *Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano. Atti degli Incontri capresi di storia dell'economia antica (Capri 13-15 ottobre 1997)*, Bari 2000, 161 ss.

<sup>28</sup> Sul personaggio cfr. L. Cracco Ruggini, *Plinio il Giovane a proposito di „nundinae”*, cit., 165 s.

<sup>29</sup> Pl. *Epist.* 5.13.

<sup>30</sup> Cfr. sul punto J. Lassère, *Manuel d'épigraphie Romaine. I. L'individu – la cité*, Paris 2005, 427.

rivolta a *Munatius Flavianus* ad istituire *nundinae immunes* nelle sue proprietà. Alla salvaguardia di tale privilegio è posto il governatore della provincia *Aurelius Diogenes*:

*AE* 1903 243 = *ILAlg* II 7511:  
 Ex rescrip-  
 to divi Probi  
 postulan-  
 te Mun(atio) Flavia  
 5 no nundinas  
 Emadacaup-  
 ens(es) immun-  
 [e]s V kal(endarum) et  
 III id(u)m cele-  
 10 brandas v(ir) p(erfectissimus)  
 p(praeses) N(umidiae) Aur(elius) Diogenes benefi-  
 cium datum supiere (sic) dignatus e[st].

Ancora, agli imperatori Valentiniano e Valente risale una costituzione indirizzata al prefetto del pretorio Probo, collocabile negli anni della sua prefettura su Illirico, Africa e Italia, ossia tra il 368 e il 375<sup>31</sup>:

C. 4.60.1 (*Imp. Valentinianus et Valens AA. Ad Probum pp.*)

Qui exercendorum mercatum aut nundinarum licentia vel veterum indulto vel nostra auctoritate meruerunt, ita beneficio rescripti potiantur, ut nullum in mercatibus atque nundinis ex negotiarum mercibus conveniant, vel in venaliciis aut locorum temporalium quaestu et commodo privata exactione sectentur, vel sub pretextu privati debiti aliquam ibidem concurrentibus molestiam possint inferre.

Nella *constitutio* si fa riferimento all'autorizzazione a svolgere *mercatus o nundinae* ottenuta *vetero indulto vel nostra auctoritate*, espressioni che probabilmente rinviano a precedenti concessioni imperiali<sup>32</sup>.

A quelle ora vedute può essere affiancata un'iscrizione proveniente da Kheneg. Quivi si legge di un ordine, rivolto da Alessandro Severo e dalla ma-

<sup>31</sup> Sulla costituzione imperiale si veda in particolare il contributo di D.A. Manfredini, *C. 4.60.1: Contro gli eccessi del ius nundinarum a favore dei nundinatores?*, in *Quaderni catanesi di studi antichi e medievali* 1, 2002, 193-207, cui adde F. Pergami (cur.), *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano 1993, 427.

<sup>32</sup> Per la prima ipotesi L. De Ligt, *Fairs and Markets in the Roman Empire*, cit., 170. D.A. Manfredini, *C. 4.60.1: contro gli eccessi del ius nundinarum*, cit., 197 nt. 20, pone ipoteticamente anche l'ipotesi che con l'espressione *vetero indulto* si faccia riferimento ad un diritto acquisito per via consuetudinaria, ma poi lo stesso specifica che il successivo riferimento al rescritto di concessione potrebbe forse bastare «per escludere che esistessero diritti di mercato di origine consuetudinaria» (198 nt. 23).

dre Giulia Mamea al *legatus Augustorum Publius Iulius Iunianus Martialianus*, di autorizzazione alla costituzione di *nundinae* nel *Castellum Tidditanorum*<sup>33</sup>. Nel caso in questione il provvedimento, diversamente dagli altri esempi sopravvututi, non è assunto direttamente dall'imperatore, ma questi ordina al suo rappresentante nella provincia di provvedere a tale autorizzazione.

Sulla base del raffronto tra le testimonianze ora menzionate alcuni autori hanno congetturato un passaggio generale del potere di concedere l'istituzione delle *nundinae* dal senato all'imperatore verso la fine del II secolo e l'inizio del III secolo d.C.<sup>34</sup>. Altri studiosi si sono invece orientati nel senso di ritenere che il senato fosse competente nelle province senatorie, mentre l'autorizzazione del principe fosse necessaria per le altre province<sup>35</sup>. Secondo un altro orientamento, che combina le due ipotesi ora vedute, ad una prima fase nella quale doveva essere prevista una distinzione tra province senatorie ed imperiali in merito alla concessione dello *ius nundinarum*, sarebbe seguita, tra la fine del II secolo e l'inizio del III secolo, un'attribuzione esclusiva all'imperatore di tale potere<sup>36</sup>.

La questione è ulteriormente resa complessa dalla presenza di una serie di testi, nei quali l'istituzione delle *nundinae* è autorizzata dal governatore della provincia. La più risalente di queste testimonianze, riferibile al 135 o 136, ci informa della richiesta da parte dei sacerdoti *Metras* e *Isidorus* al proconsole d'Asia *T. Aurelius Fulvius Boionius Arrius Antoninus*, dunque di una provincia senatoria, di *instituere et habere* una fiera annuale ad *Arillenois*<sup>37</sup> e della relativa autorizzazione da parte del proconsole. Il documento si presenta particolarmente significativo per il discorso qui condotto, essendo esso pressoché contemporaneo al *senatus consultum de nundinis saltus Beguensis*:

<sup>33</sup> AE 1942/43 7 = AE 1946 225 = AE 1952 207 = AE 1969/70 692 = *ILAlg* II 3604.

<sup>34</sup> In questo senso tra gli altri Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* III.2, cit., 1210; F. Millar, *The emperor in the Roman World (31 BC-AD 337)*, London 1977, 350.

<sup>35</sup> Così B.D. Shaw, *Rural Markets in North Africa*, cit., 48.

<sup>36</sup> In questo senso N. Charbonnel, S. Bemougin, *Un marché en Numidie au IIe siècle après J.-C.*, in *RHD* 54, 1976, in part. 563 ss.; M. Chaouali, *Les nundinae dans les grands domaines en Afrique du Nord*, cit., 381. Secondo P. Buongiorno *Senatus consulta Claudiani temporibus facta*, cit., 367 l'autorizzazione attraverso *senatus consultum* doveva giungere «almeno per l'Italia e per le province senatorie», specificando in nt. 860 che «fu infatti solo a partire da età più avanzata che l'imperatore si arrogò la concessione del *ius nundinarum*».

<sup>37</sup> Si tratta di un dossier composto di sei documenti, la dedica di *Metras* a *Zeus Driktes* (A), l'editto del governatore *supra* riferito (B), di un'iscrizione onoraria per *Metras* (C), la traduzione in greco dell'editto del governatore (D), un'iscrizione onoraria per *Tatia*, una lettera di *Asinius Rufus* ai *Sardi*, dell'inizio del regno di Antonino Pio (F). Sulla testimonianza, di relativamente recente ritrovamento, cfr., tra gli altri, L. De Ligt, *Ius nundinarum and immunitas in I. Manisa 523*, in *EA* 24, 1995, 37 ss.; J. Nollé, W. Eck, *Der Brief des Asinus Rufus an die Magistrate von Sardeis. Zum Markrechtsprivileg für die Gemeinde der Arillenois*, in *Chiron* 26, 1996, 99 ss.

SEG XLIV 977B:  
 T(itus) Aurelius Ful(v)us Boeonius  
 Antoninus proco(n)s(ul) dic(it). Metras  
 Metrodori et Isidorus Isidori  
 4 nom(ine) vicanorum Arhillon  
 adierunt me petieruntque  
 uti eis permitterem mercatum  
 instituere et habere semel in  
 8 anno diebus constinuis  
 septem ex XII k(alen das) Octobr(es) in VI  
 k(alendas) easdem. Qua de re si quis pet-  
 itioni eius contradicere vo-  
 12 let, intra diem tricensimum  
 me aut successorem meum  
 c(larissimum) v(irum) adeat *vacat* Proponi volo  
*vacat*

Sempre dalla provincia d'Asia proviene un'iscrizione, databile al 209 d.C., in cui si legge della concessione da parte del proconsole Q. *Caecilius Secundus Servilianus* ad un privato del diritto di svolgere tre giorni di mercato al mese nel villaggio dei *Mandragoreis*<sup>38</sup>. Ancora, a Tetraprygia, nel 254, il proconsole d'Asia *Flavius Masimillianus* concede lo svolgimento di una fiera bimensile all'asiarca e stratego di Sardi *Domitius Rufus*<sup>39</sup>.

Alla provincia Numidia sono poi riconducibili altre due testimonianze. Nella prima, il summenzionato documento relativo a *castellum Tidditanorum*, *Publius Iulius Iunianus Martialianus*, *legatus Augustorum pro praetore, consul, praeses* e *patronus* del *castellum* autorizza l'istituzione di *nundinae*, in esecuzione degli ordini di Settimio Severo e Giulia Mamea. Nella seconda, il *legatus Augusti pro praetore Marcus Aurelius Cominius Cassianus* concede analoga autorizzazione nel *castellum Mastarense*<sup>40</sup>.

Muovendo dai dati emergenti dai testi da ultimo citati, e comparandoli con quelli sopravveduti attestanti l'avvenuta concessione dello *ius nundinarum* da parte del senato e dell'imperatore, si è di recente posto l'accento sulla distinzione tra mercati rurali in Italia e nelle province<sup>41</sup>. Nella prima doveva essere il senato originariamente competente, come testimonierebbe il caso di *Sollers*, mentre, con il passaggio all'imperatore di diverse responsabilità di carattere politico, amministrativo e giudiziario, si sarebbe realizzato in capo a costui anche il trasferimento di tale competenza, come testimonierebbe il testo di Modestino. Nelle province, invece, ad essere competenti dovevano essere i governatori

<sup>38</sup> J. Nollé, *Nundinas instituere et habere*, cit., n. 1, 11 ss.

<sup>39</sup> J. Nollé, *Nundinas instituere et habere*, cit., n. 2.

<sup>40</sup> CIL VIII 6357 = 19337 = ILS 6868 = ILaG II 10131.

<sup>41</sup> P.J. Du Plessis, C. Ando, K. Tuori, *Roman Law and Society*, cit., 660 ss.

provinciali. Quanto alla testimonianza del *senatus consultum de nundinis saltus Beguensis*, si è posto l'accento sui privilegi giuridici che derivavano dallo *status* di senatore, come quello di essere giudicato a Roma nel caso di citazione in giudizio, privilegi realizzati attraverso la finzione di domicilio nella città. Muovendo da ciò, si è affermato che «it seems reasonable to suppose that men belonging to this privileged class were not expected to leave Rome for the mundane purpose of submitting requests for the *ius nundinarum* to provincial governors. The obvious solution was to allow them to direct their applications to the senate»<sup>42</sup>.

Se si torna alle testimonianze sopra vedute, i dati che emergono con certezza sono, per un verso, quello del concorrere di tipologie di concessioni provenienti da parte di autorità diverse, per altro verso il ruolo dell'imperatore a partire dalla fine del II secolo d.C., inizio del III secolo d.C. A partire dalla prima metà del II secolo d.C. è inoltre documentata la competenza in capo ai governatori della provincia (nell'iscrizione di *Arilleno* si richiamano precedenti concessioni da parte del proconsole), mentre le attestazioni concernenti concessioni da parte del senato si collocano entro un arco temporale che va dal I alla prima metà del II secolo d.C. All'incirca negli stessi anni, si ha poi testimonianza della concessione del diritto di *nundinas instituere et habere* da parte del senato e di *mercatum instituere et habere* da parte del proconsole in una provincia senatoria.

Il dato da ultimo indicato potrebbe costituire un argomento contrario all'ipotesi volta ad estendere il più possibile le maglie della competenza del senato in merito all'attribuzione del potere di autorizzazione all'istituzione di mercati almeno fino alla metà del II secolo d.C. La stessa obiezione potrebbe valere in ordine all'ipotesi di una distinzione tra province senatorie/autorizzazione del senato (sempre almeno fino alla fine del II secolo) e imperiali/autorizzazione dell'imperatore e dei suoi rappresentanti governatori. Di contro, però, si potrebbe ipotizzare che la testimonianza di *Arilleno* sia da valutare come eccezionale, in ragione della tipologia di concessione richiesta, un *mercatum*, non *nundinae*, da svolgersi una volta all'anno, non su terreni privati, bensì su terreni della città. Anche accedendo a tale ipotesi, dovrebbe comunque constatarsi un esaurimento del ruolo del senato in materia e la conseguente attribuzione di tale potere, verso la fine del II secolo d.C., all'imperatore e ai suoi delegati<sup>43</sup>.

Con riguardo alla diversa recente ipotesi sopra veduta, che vede l'autorizzazione del senato allo *ius nundinarum* limitata all'Italia, la complessa interpretazione che costringe i fautori di siffatta tesi con riguardo al caso del *senatus consultum de nundinis saltus Beguensis* contiene in sé un nucleo, cui tra l'altro fanno cenno anche gli autori di questa interpretazione nel prosieguo dell'analisi

<sup>42</sup> P.J. Du Plessis, C. Ando, K. Tuori, *Roman Law and Society*, cit., 663.

<sup>43</sup> Non è chiara la posizione di López-Rendo Rodríguez/Azaustre Fernández, *Algunas consideraciones sobre las ferias y los mercados* 2016, 179, in merito al ruolo del senato, non menzionato nelle osservazioni di sintesi sopra riferite.

svolta<sup>44</sup>, che potrebbe più linearmente e semplicemente coniugare i testi in materia. In particolare, si potrebbe congetturare che tale autorizzazione rivestisse, in un certo senso, caratteri di specialità, in ragione del ruolo dei soggetti richiedenti. Sia *Africanus* che *Sollers* ricoprono invero la funzione di senatori e richiedono l'istituzione di *nundinae* su propri terreni. Quanto alla richiesta da parte di Claudio, pur potendo, per la particolare posizione rivestita, autoattribuirsi l'autorizzazione allo svolgimento delle *nundinae*<sup>45</sup>, è possibile che egli abbia deciso di demandarla al senato nella veste di *iustissimus omnium senator*<sup>46</sup>, nonché nell'intento di mostrare quella moderazione a sua volta messa in rilievo da Svetonio<sup>47</sup>. Seguendo questa via interpretativa, lungi dal riconoscere una funzione centrale del senato in merito alla concessione dello *ius nundinarum*, ci si dovrebbe invece orientare nel senso di un ruolo più circoscritto in questo ambito.

#### IV. Le ll. 2-3: *descriptum et recognitum Africani iura*

Nelle ll. 2-3 si legge che il *senatus consultum* fu *descriptum et recognitum ex libro sententiarum in senatu dictarum Kani Iuni Nigri, C. Pomponi Camerini co(n)s(ulum)*.

La formulazione *descriptum et recognitum*, abbastanza frequente nelle fonti, rinvia ad un'attività di tipo archivistico, designando la copia autentica di un documento ufficiale, del quale non era possibile ottenere l'originale<sup>48</sup>. Tale copia, come si ricava dalle ultime linee dell'iscrizione, era redatta da uno scriba ed era soggetta a *recognitio* da parte di testimoni<sup>49</sup>. Tra le altre testimonianze attestanti questa formula nel significato veduto si possono confrontare, a titolo meramente esemplificativo, volgendo innanzitutto l'attenzione alle copie di costituzioni imperiali, il *decretum Gordiani ad Scaptoparenos*<sup>50</sup>, il provvedimento di concessione della cittadinanza romana a una famiglia berbera all'interno della *Tabula*

<sup>44</sup> P.J. Du Plessis, C. Ando, K. Tuori, *Roman Law and Society*, cit., 663.

<sup>45</sup> Così anche A. Klingenberg, *Sozialer Abstieg*, cit., 52.

<sup>46</sup> Mart. 10.72.9.

<sup>47</sup> Questa ipotesi è brevemente affacciata, con riguardo al *senatus consultum de saltus Beguensis*, da parte di W. Eck, *Die Staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit*, München 1979, XXX nt. 205 (nella traduzione K. Fabian, S. Strassi *Stato e amministrazione in epoca imperiale*, Bari 1999, 65 nt. 234), nell'ambito dell'analisi della testimonianza offerta da *CIL XI 3003a*.

<sup>48</sup> Cfr. tra gli altri, in generale E.A. Mayer, *Legitimacy and Law in the Roman World: Tabulae in Roman Belief and Practice*, Cambridge 2004, in part. 136 e nt. 32; G. Purpura, *Diritto, papiri e scrittura*<sup>2</sup>, Torino 1999, 194; M. Varvaro, *Note sugli archivi imperiali nell'età del Principato*, in *AUPA* 51 2006, 5.

<sup>49</sup> M. Varvaro, *Note sugli archivi imperiali*, cit., 5. Cfr. Anche *infra* §. VIII.

<sup>50</sup> *CIL III 12336 = FIRA I 106 ll. 1-5*: Bona Fortuna | Fulvio Pio et Pontio Proculo cons(ulibus) XVII kal(endis) Ian(uariis) descriptum et | recognitum factum ex libro libellorum rescriptorum a do|mino n(ostro) Imp(eratore) Caes(are) M(arco) Antonio Gordiano Pio Felice Aug(usto) et propo|sitorum Romae in portico thermarum Traianarum in verba i(nfra) s(cripta) s(unt).

*Banasitana*<sup>51</sup>, le prime linee di *P. Col.* VI 123, contenente copie degli *apokrimata Severi*. Al di fuori dell'ambito dell'attività normativa imperiale, si possono menzionare, tra gli altri, *TH* 89, ove è contenuta copia dell'editto del pretore urbano *L. Servenius Gallus*<sup>52</sup>, o i diversi documenti contenenti copie di atti di nascita e morte<sup>53</sup>.

Un particolare rilievo riveste il successivo riferimento al *liber sententiarum in senatu dictarum*. Con esso è richiamata un'opera all'interno della quale erano contenuti l'intervento senatorio riferito nelle linee successive e gli *iura Africani* e dalla quale erano state tratte le due copie. Si specifica ulteriormente trattarsi del *liber* delle *sententiae* sotto il consolato di *Iunius Nigrus* e *Pomponius Camerinus*.

In due altre fonti si fa richiamo a un *liber* contenente *senatus consulta*, segnatamente un brano delle *epistulae* di Cicerone *ad Atticum* ed un passaggio del *senatus consultum de Aphrodisiensibus*. Nel primo testo si legge della richiesta rivolta da Cicerone ad un liberto di consultare il libro contenente i *senatus consulta* emessi sotto il consolato di *Cn. Cornelius* e *L. Mummius* nel 146, al fine di ricavare informazioni in merito alla composizione dei dieci senatori che erano stati inviati a Corinto dopo la guerra di Acaia:

Cic. *Ad Att.* 13.33.3: Reperiet ex eo libro in quo sunt senatus consulta Cn. Cornelio L. (Mummio) consulibus.

Nel *senatus consultum de Aphrodisiensibus*, del 39 a.C., a sua volta, all'interno della *praescriptio*, dopo il riferimento ai consoli, si parla di un estratto di *senatus consulta* ricopiati dal registro, con la specificazione delle pagine, seguito dal riferimento al primo registro dei questori:

Reynolds *Aphrodisias and Rome* 1982 n. 8, ll. 1-3:

[ἐπὶ Γαίου Καλοῦσειοῦ Γαίου υἱοῦ Λευκίου Μαρκίου Λευκίου υἱοῦ ὑπάτων ἐκ τῶν ἀνε[ν]εχθέντων δογμάτων συνκλήτω δέλτω  
[?πρώτη κηρώμασι τετάρτω π]εμπτῶ ἕκτω ἑβδόμῳ ὀγδόῳ ἐνάτῳ ταῖς δὲ ταμιακαῖς δέλτοις ἐπὶ Μάρκου Μαρτι-  
[·· c. 18 ·· c. 18 ·· ταμι]ῶν κατὰ πόλιν δέλτω πρώτη

Il documento epigrafico attesta dunque l'esistenza di due registri, uno consolare e uno dei questori, da cui era stato estratto il *senatus consultum*. Siffatta

<sup>51</sup> G. Purpura, *Tabula Banasitana de viritana civitate*, in G. Purpura (cur.), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani – FIRA. Studi preparatori. I. Leges*, Palermo 2012, ll. 22 s. (descriptum et recognitum ex commentario civitate romana | donatorum divi Aug(usti)...).

<sup>52</sup> *TH* 89 ll. 1-2: Descriptum e[st] recognitum ex | edicto... Cfr anche sul testo il contributo di G. Camodeca, *Per una riedizione dell'archivio ercolanese di L. Venidius Ennychus*, in *Cronache ercolanesi* 36, 2006, 189 ss., ove nuova edizione del documento e in particolare, in merito all'espressione *descriptum et recognitum* 195 ss.

<sup>53</sup> Cfr. per tutti F. Fasolino, *Note in tema di pubblicità personale: la registrazione dei decessi a Roma*, in *TSDP* 1, 2008, 15.

presenza dei due registri, consolare e questorio, è confermata a sua volta da *Flavius Iosephus*<sup>54</sup>.

Nel testo del *senatus consultum de nundinis* si parla di *liber* delle *sententiae in senatu dictae*. In merito al termine *sententiae*, alcuni autori ritengono che esso vada inteso nel senso di risoluzioni proposte all'assemblea senatoria<sup>55</sup>. Altri studiosi, invece, reputano che in questo caso *sententiae* «here cannot mean 'opinions delivered by members', but must have the force of 'decisions' or 'resolutions' as, for example in the title of Paulus' *libri imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum*»<sup>56</sup>. Una particolare ipotesi è avanzata da Coudry, nell'ambito della sua approfondita indagine in merito alla redazione, conservazione ed archiviazione dei documenti del senato in epoca classica. La studiosa ritiene il *liber sententiarum in senatu dictarum* fosse un «registre des comptes-rendu de stance»<sup>57</sup>. A tale conclusione la studiosa giunge in considerazione della valutazione per cui il *senatus consultum de nundinis saltus Beguensis* era stato preso *per discessionem*, ossia, come avremo modo di vedere tra breve, senza un dibattito all'interno del senato. Muovendo da ciò Coudry ritiene che «les sénateurs, n'étant pas interrogés n'avaient pas à exprimer de *sententia*, et c'est pour cette raisons sans doute que le texte que nous avons ici a la forme d'un sénatus-consulte et non d'un compte-rendu de délibération»<sup>58</sup>. Per Rank, ancora, è da supporre che il *liber sententiarum* fosse un libro di risoluzioni votate dal senato o un libro di risoluzioni sottoposte alla votazione del senato<sup>59</sup>.

L'espressione *descriptum et recognitum Kani Iuni Nigri, C. Pomponi Camerini co(n)s(ulum)* lascia a sua volta dedurre la composizione di raccolte di provvedimenti senatori fatta annualmente, con una catalogazione in base ai consoli ordinari<sup>60</sup>, diversi a loro volta dai consoli menzionati nelle successive ll. 10-12 e l. 25, ai quali si rivolgono gli amici di *Lucilius Africanus* per ottenere la concessione dello *ius nundinarum*.

L'attestazione di numerosi esempi di provvedimenti senatori che presentano lo schema generale *praescriptio, relatio, decretum* e il riferimento, all'interno di diverse fonti a coloro *qui scribundo adfuerunt*, consente di affermare l'usualità di provvedere alla loro redazione per iscritto seguendo questo schema. A tale redazione provvedevano il *relator*, nonché un certo numero di senatori<sup>61</sup>. Questo

<sup>54</sup> Fl. Ios. *Ant. Iud.* 14.219, 14.221.

<sup>55</sup> Così, tra gli altri L. Wenger, s.v. *Sententia*, in *RE* 2A, Stuttgart 1923, 1497.

<sup>56</sup> In questo senso R.J.A. Talbert, *The Senate of Imperial Rome*, cit., 308 nt. 1.

<sup>57</sup> M. Coudry, *Sénatus-consultes et acta senatus*, cit., 90.

<sup>58</sup> M. Coudry, *Sénatus-consultes et acta senatus*, cit., 90.

<sup>59</sup> F.X. Ryan, *Rank and Participation in the Republican Senate*, Stuttgart 1998, 81.

<sup>60</sup> In questo senso già W. Eck, A. Caballos Rufino, F. Fernández, *Das senatus consultum*, cit., 131. Questo spiega anche l'assenza dell'indicazione di questi consoli nella generalità dei *senatus consulta*. D'altro canto, nel caso in questione, tale indicazione non è contenuta all'interno del *senatus consultum*, ma nell'intitolazione.

<sup>61</sup> Sul punto cfr. più dettagliatamente *infra* § IV.

porta a sua volta a ritenere che si trattasse dello schema di base, minimo, generalmente utilizzato e induce di conseguenza ad ipotizzare che fosse usuale che i provvedimenti senatori prevedessero la redazione di un 'sunto' di questo tipo e che di tale documento fosse prevista la sua conservazione ufficiale. Accanto ad esso (nello stesso registro o in un altro?) dovevano essere conservati gli *acta senatus*, ossia resoconti in forma più dettagliata dei diversi momenti della seduta senatoria.

Nel testo del *senatus consultum* si specifica che all'interno del *liber*, in aggiunta al testo riferito di seguito, erano contenuti anche gli *Africani iura*. La formulazione in discorso lascia supporre che in questo *liber* fossero conservati, oltre al testo della decisione senatoria, con le tre parti *praescriptio*, *relatio*, *decretum*, anche altri documenti legati alla richiesta e all'autorizzazione ad istituire le *nundinae*. Discusso e di difficile interpretazione è il significato dell'espressione *Africani iura*. Alcuni autori identificano questi *iura* con gli *iura possessionis* del terreno su cui si chiede l'istituzione delle *nundinae*<sup>62</sup>. In base a ciò, tale dottrina reputa che tale terreno fosse stato appena assegnato ad Africano, proprio nell'anno 138<sup>63</sup>. Altri studiosi, invece, ritengono che il terreno fosse già di *Lucilius Africanus* antecedentemente alla richiesta rivolta al senato, congetturando che il riferimento agli *iura* di Africano sia da intendere come richiamante delle certificazioni in merito al diritto a svolgere i mercati<sup>64</sup>. Sul punto si avrà occasione di ritornare tra breve. Quello che rileva, ai fini del discorso qui condotto in merito al *liber sententiarum*, è che tale richiamo agli *iura Africani* lascia supporre che al suo interno fossero conservati documenti diversi ed ulteriori rispetto al provvedimento senatorio.

Gli elementi, in verità non particolarmente numerosi, che si ricavano dal testo, pur non consentendo di assumere una posizione sicura in merito al contenuto del *liber sententiarum in senatu dictarum*, lasciano dunque orientare nel senso della conservazione, al suo interno, catalogati in relazione ai consoli ordinari, di 'fascicoli' contenenti i principali documenti legati alle diverse delibere senatorie, dal 'sunto' del *senatus consultum* agli altri documenti rilevanti per la decisione senatoria.

La presenza di questi documenti ulteriori potrebbe indurre a supporre che tale 'fascicolo' prevedesse altresì resoconti più dettagliati<sup>65</sup>, ma non si può avere certezza in merito. Un possibile indizio in questa direzione potrebbe essere dato dal confronto con i *libri imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum* paolini. Essi dovevano invero contenere sia la decisione imperiale, sia i resoconti

<sup>62</sup> In questo senso J. Nollé, *Nundinas instituere et habere*, cit., 104.

<sup>63</sup> J. Nollé, *Nundinas instituere et habere*, cit., 104 s.

<sup>64</sup> P. Huvelin, *Essai historique sur le droit des marchés et des foires*, Paris 1897, 111 s.

<sup>65</sup> Questa è l'opinione espressa sui *libri sententiarum in senatu dictarum* da parte di R.J.A. Talbert, *The Senate of Imperial Rome*, cit., 300 e ribadita più recentemente da M.U. Sperandio, *Codex Gregorinus. Origini e vicende*, Napoli 2005, 36 nt. 79.

delle controversie portate alla cognizione imperiale, con il confronto tra i giuristi membri del *consilium principis* che coadiuvavano l'imperatore nella decisione della controversia. Quantunque i testi a nostra disposizione non siano al riguardo particolarmente numerosi<sup>66</sup>, la probabile testimonianza all'interno di questi *libri* dei momenti più significativi del giudizio svolto davanti all'imperatore emerge con sicurezza<sup>67</sup>. Il confronto con i *libri decretorum* consente a sua volta di confermare tale supposizione. In tal senso, si potrebbe allora ipotizzare che con l'espressione *libri imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum* si alludesse alla decisione imperiale, quale elemento fondamentale della controversia portata al giudizio dell'imperatore, ma che esso comprendesse altresì i momenti più significativi del dibattito davanti all'imperatore, la discussione tra i membri del *consilium* e l'eventuale motivazione della decisione assunta. Analogamente, si può ipotizzare che nei *libri sententiarum in senatu dictarum* fossero conservati, oltre al *senatus consultum*, anche una sintesi della (eventuale discussione in senato), unitamente ai documenti più significativi legati alla discussione svolta e alla delibera emessa.

Quanto infine alle ragioni del riferimento a questo *liber* all'interno dell'iscrizione, esse sono da mettere in relazione presumibilmente con la volontà di *Africanus* di esporre la decisione senatoria nei luoghi in cui si svolgevano le *nundinae*. Sembra ragionevole ritenere invero che l'affissione del *senatus consultum* non costituisca una 'pubblicazione' del provvedimento senatorio, bensì piuttosto una forma di 'pubblicità' dello stesso<sup>68</sup>. Si può ipotizzare che, volendo dare il massimo rilievo all'autorizzazione ottenuta, *Africanus* abbia chiesto l'inserimento della menzione dell'opera ufficiale nella quale il *senatus consultum* era stato archiviato. Tale specificazione potrebbe forse essere legata, anche o in alternativa, alla volontà di portare l'attenzione su un altro elemento, quello indicato con l'espressione *iura Africani*, il che a sua volta potrebbe costituire un indizio in appoggio dell'ipotesi dell'attribuzione del terreno al senatore contestualmente all'emanazione del *senatus consultum*.

## V. La praescriptio (ll. 5-9)

A partire dalla l. 5 è riportato il testo del *senatus consultum*. Nella *praescriptio*, corrispondente alle ll. 5-9, sono contenute informazioni in ordine al

<sup>66</sup> D. 28.5.93(92); D. 35.1.113; D. 36.1.83; D. 37.14.24; D. 40.1.10; D. 50.16.240.

<sup>67</sup> D. 28.5.93(92); D. 36.1.83; D. 37.14.24; D. 40.1.40.

<sup>68</sup> Il tema del rapporto tra pubblicazione e semplice affissione a scopo celebrativo sono analizzate in termini generali in relazione ai documenti legislativi conservati nelle fonti epigrafiche da W. Eck, *Documenti amministrativi: pubblicazione e mezzo di autorappresentazione*, in G. Paci (cur.), *Epigrafia romana in area adriatica. Actes de la IXe rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Macerata, 10-11 Novembre 1995*, Pisa 1998, 343 ss.

mese e al giorno della votazione, il 15 ottobre, al luogo della seduta, ai nomi di *qui scribundo adfuerunt*, al numero di senatori<sup>69</sup>, al modo di votazione *per discessionem*<sup>70</sup>.

L'indicazione di *qui scribundo adfuerunt* è nel numero di <sup>71</sup>5 senatori e due questori<sup>72</sup>, conformemente ad una riforma riconducibile probabilmente all'età augustea<sup>73</sup>. In considerazione della circostanza, testimoniata da Cicerone, per cui la funzione di fissazione per iscritto del *senatus consultum* era svolta da senatori interessati alla questione decisa<sup>74</sup>, è ragionevolmente ipotizzabile che i senatori menzionati nelle linee qui analizzate siano da identificare con gli amici di *Lucilius Africanus*, autori, come vedremo, della richiesta rivolta ai consoli<sup>75</sup>.

Il numero dei senatori presenti alla votazione non è individuabile con certezza sulla base del testo tramandato. Si legge invero solo CC, ma ad esse dovevano seguire ancora una o due cifre. La dottrina tende a completare con Le dunque ad identificare il numero dei senatori in 250. Generalmente contenuta nella parte finale del *senatus consultum*<sup>76</sup>, tale indicazione figura in questo caso all'interno della *prescriptio*, forse, come evidenziato da Buongiorno<sup>77</sup>, per l'intento di Africano di evidenziare l'ampia partecipazione alla decisione da parte dei *patres* o forse per essere avvenuta l'approvazione del provvedimento senza una discussione e dunque per creare un collegamento tra il numero di presenti e il numero di votanti a favore della concessione dello *ius nundinarum*.

<sup>69</sup> L'indicazione del numero di senatori è una novità introdotta in età giulio-claudia, come evidenziato da P. Buongiorno, *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche*, cit., 39.

<sup>70</sup> Manca invece l'indicazione del magistrato *qui senatum consuluit*, conformemente a quanto è dato riscontrare nelle *prescriptiones* a partire dalla fine dell'età repubblicana – inizio del principato. Cfr. sul punto ancora P. Buongiorno, *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche*, cit., 33, che indugia altresì sulle possibili motivazioni alla base di questo cambiamento, legate al ruolo della *relatio* (33 ss.).

<sup>71</sup> Per un'analisi prosopografica dei soggetti menzionati, ben conosciuti, cfr. J. Nollé, *Nundinas instituere et habere*, cit., 110 ss. I membri incaricati sono elencati in ordine gerarchico.

<sup>72</sup> Per altre testimonianze v. il *senatus consultum de postulatione Cyzicenororum* (FIRA I 48 (CIL III 7060) l. 10) e il *senatus consultum* di Larino (B. Levick, *The senatus consultum from Larinum*, in *JRS* 73, 1983, 98 l. 3).

<sup>73</sup> Per un approfondimento cfr. M. Coudry, *Sénatus-consultes et acta senatus*, cit., in part. 76 s. e, più di recente, P. Buongiorno, *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche*, cit., 21, il quale richiama in nt. 9 il contributo, in corso di pubblicazione, di F. Verrico, *La composizione delle commissioni di trascrizione dei senatoconsulti (qui scribundo adfuerunt) nel primo principato*, in *CCGG* 28, 2017.

<sup>74</sup> Cic. *Ad fam.* 15.6.2: *res ipsa declarat tibi illum honorem nostrum supplicationis iucundu, fuisse, quod scribendo adfuisti; haec enim senatus consulta non ingnoro ab amicissimis eius, cuius de onore agitur, scribi solere.*

<sup>75</sup> Cfr. in questo senso J. Nollé, *Nundinas instituere et habere*, cit., 110.

<sup>76</sup> Si vedano gli esempi citati da P. Buongiorno *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche*, cit., 39.

<sup>77</sup> P. Buongiorno, *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche*, cit., 39 nt. 76.

Nel testo si legge invero subito dopo che la votazione era avvenuta *per discessionem*. Dopo la proposta ad opera del console, questi doveva aver invitato i senatori a spostarsi, se favorevoli, verso colui che ha espresso il parere, in un'altra direzione, se contrari. Si tratta di una modalità di votazione già altrimenti nota nelle fonti, in particolare letterarie<sup>78</sup>, e caratterizzata dal fatto che essa avveniva senza una discussione, contrariamente ai casi di senatoconsulto *per relationem*<sup>79</sup>. Essa era usata nel caso di certezza in ordine alla votazione unanime da parte dei senatori o per questioni di importanza minore<sup>80</sup> e consentiva in tal modo di accelerare i tempi di approvazione<sup>81</sup>. Tale modalità di votazione non era l'unica cui si faceva ricorso nel caso di autorizzazione all'istituzione delle *nundinae*, come dimostra il sunitato episodio di *Sollers* narrato da Plinio.

## VI. La *relatio* (ll. 10-17)

Conformemente ad una modalità introduttiva usualmente attestata, anche nel *senatusconsultum de nundinis* la *relatio* è presentata con la formula *quod verba fecerunt*, con la menzione dei consoli autori della *petitio*<sup>82</sup>. Segue una breve descrizione della richiesta rivolta dai consoli per la decisione in senato.

Questo passaggio attraverso i consoli è testimoniato anche nei su ricordati testi di Svetonio e Plinio<sup>83</sup>. A costoro, oltre che ad altri specifici magistrati, era riservato siffatto potere<sup>84</sup>.

La richiesta rivolta ai consoli è fatta dagli *amici* di *Lucilius Africanus*, non dallo stesso Africano, forse, seguendo quanto già ipotizzato in dottrina, perché egli si trovava in questo periodo in Africa o qualche altra parte dell'impero per

<sup>78</sup> Aul. Gell. *Noct. att.* 14-7, 9-13; 3.18: cum s.c. per discessionem fiebat, nonne universi senatores sententiam pedibus ferebant?; Cic. *Phil.* 3.24: et fugere festinans s.c. de supplicatione per discessionem fecit, cum id factum esset ante a nunquam; *Phil.* 1.3: de qua ne sententias quidem diximus; Tac. *Ann.* 6.12: quo s.c. per discessionem factio; Svet. *Tib.* 31: cum s.c. per discessionem forte fieret.

<sup>79</sup> Il punto è approfondito da P. Buongiorno, *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche*, cit., 39.

<sup>80</sup> Questa seconda motivazione è secondo C. Nicolet, *La tabula Siarensis, la lex de imperio Vespasiani et le ius relations de l'empereur au sénat*, in *MEFRA* 100, 1988, 838 alla base dell'utilizzo di questa procedura nel caso del nostro *senatus consultum*.

<sup>81</sup> Sul punto in generale cfr. C. Nicolet, *La tabula Siarensis*, cit., 837 ss.; M. Bonnefond-Coudry, *Le Sénat de la République romaine, de la guerre d'Hannibal à Auguste, pratiques délibérative set prise de décision*, Roma 1989, 482 ss.; M. Coudry, *Sénatus-consultes et acta senatus*, cit., 90.

<sup>82</sup> Per un'analisi dei soggetti elencati in questa parte del provvedimento cfr. J. Nollé, *Nundinas instituire et habere*, cit., 112 s.

<sup>83</sup> Cfr. P. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., 366 s.

<sup>84</sup> Cfr. Aul. Gell. *Noct. Att.* 14-7-2: quotiam (Pompeius) senatus habendi consulendique... Expers fuit; (is) primum ibi ponit qui fuerint per quos more maiorum senatus haberi soleret, eosque nominat: „dictatorem consules pretore tribunos plebi interregem praefectus Urbi”, neque alii praeter hos ius fuisse dixit facere senatus consultum. Su questo aspetto cfr. per tutti C. Nicolet, *La tabula Siarensis*, cit., 833 ss.

lo svolgimento delle proprie funzioni<sup>85</sup>. E' da supporre che si tratti a sua volta di senatori a lui vicini.

A seguito di *relatio* da parte dei *consules*, i senatori provvedevano all'emanazione del provvedimento senatorio.

Questa parte dell'iscrizione è completata con l'espressione *quid fieri placet*, talora presente, in altri casi assente nelle altre testimonianze di *senatus consulta*, seguita da *de ea re ita censuerunt*, che introduce il *decretum*<sup>86</sup>.

### VII. Il *decretum* (ll. 18-24)

Il *decretum* riprende, nel documento qui analizzato, quasi letteralmente il contenuto della *relatio*, in ragione del fatto che la richiesta rivolta al senato non fu soggetta a discussione, come abbiamo visto nel paragrafo precedente.

Le date individuate per lo svolgimento del mercato sono innanzitutto il 2 novembre e il 21 novembre, nonché, per i mesi successivi, il quarto giorno prima delle none e il dodicesimo giorno prima delle calende. Il lasso di tempo intercorrente tra i due mercati non è perfettamente di due settimane, rispecchiando una prassi anche altrove testimoniata nel Nord Africa, giustificabile forse sulla base di un intervento impositivo in questo senso da parte dei Romani<sup>87</sup>.

L'autorizzazione è quella di *nundinas instituere et habere*. La coppia di verbi rinvia ad un'attività di carattere istituzionale. Come veduto, nell'iscrizione sopravveduta di *Arilleno* si trova la stessa coppia di verbi in relazione all'istituzione di una fiera annuale. Il verbo *instituere*, in particolare, come rilevato giustamente da Nollé<sup>88</sup>, rimanda ad un'attività complessa di organizzazione e predisposizione delle strutture necessarie per lo svolgimento del mercato.

Nel *senatus consultum* si prescrive poi che deve essere permesso anche a vicini e stranieri di riunirsi (*eoque vicinis advenisque nundinandi dumtaxat causa coire, convenire liceat*) e si specifica ulteriormente che lo svolgimento dell'attività di mercato deve avvenire senza arrecare offesa e scomodità a nessuno (*sine iniuria et incommodo cuiusquam*).

La coppia di verbi *coire convenire* è attestata anche in altre fonti<sup>89</sup>. In un passaggio di Livio sui Baccanali si legge *coisse aut convenisse sacrorum causa*<sup>90</sup>; in *CIL VI 2193 (4416)* si legge la formula *quibus coire convenire collegiumque*

<sup>85</sup> J. Nollé, *Nundinas instituere et habere*, cit., 113.

<sup>86</sup> E. Volterra, s.v. *senatus consulta* 1993 [1969], 218 parla di «annuncio della decisione».

<sup>87</sup> Cfr. in questo senso B.D. Shaw, *Rural Markets in North Africa*, cit., 44 ss.; L. De Lig, *Fairs and Markets*, cit., 194 ss.; L. Meloni, *Le nundinae nel Nord Africa*, cit., 5233 nt. 2.

<sup>88</sup> J. Nollé, *Nundinas instituere et habere*, cit., 113.

<sup>89</sup> Per uno sguardo cfr. A. Groten, *Corpus und universitas. Römisches Körperschafts- und Gesellschaftsrecht: zwischen griechischer Philosophie und römischer Politik*, Köln 2015, 278 ss., in part. 280.

<sup>90</sup> Liv. *ab urb. cond.* 39.14.

*habere liceat* (CIL VI 2193 (4416)); essa figura inoltre in connessione con la *lex Iulia maiestatis* (D. 48.4.1.1).

Incerto il significato dell'espressione in ordine ai soggetti ai quali appare rivolto. In dottrina sono state al riguardo offerte due diverse ipotesi, a seconda che la frase sia interpretata in senso attivo o passivo. Intesa nel primo modo, l'espressione significherebbe che *Lucilius Africanus* avrebbe dovuto consentire a *vicini et adveni* di convergere nel mercato evitando che costoro subiscano danni o *incommoda*<sup>91</sup>. Nel secondo senso, invece, il divieto di condotte scorrette sarebbe rivolto proprio a costoro<sup>92</sup>.

Il confronto con altre fonti consente invero di avallare entrambe le ipotesi. Così, in un passaggio di Ulpiano si legge:

Ulpianus II *ad edictum* D. 2.12.3.2: item in eum, qui quid nundinarum nomine adversus commune utilitatem acceperit, omne tempore ius dicitur.

Viceversa, nella summenzionata costituzione di Valentiniano e Valente (C. 4.60.1)<sup>93</sup> si legge che coloro che hanno ottenuto la licenza ad esercitare mercati o fiere dovranno servirsi del beneficio in modo tale da non citare nessuno in giudizio in ordine ai prodotti commerciati, da non affliggere con tasse private le merci in vendita o per il guadagno e l'occupazione temporanea di luoghi e in modo tale da non arrecare noie, sotto il pretesto di un debito privato, a coloro che si sono recati nei luoghi di mercato.

La disposizione sembra colpire l'esercente il mercato, attraverso limitazioni a condotte illecite poste dallo stesso o attraverso l'eliminazione o la diminuzione di alcuni diritti allo stesso spettanti, o forse ancora attraverso un intervento in entrambe le direzioni. In tutti i casi, ci troveremmo di fronte a disposizioni tese a controllare l'operato di chi ha avuto in concessione listituzione e l'organizzazione del mercato.

In realtà, come già proposto da Nollé<sup>94</sup>, è verosimile, tenendo conto delle due testimonianze ora richiamate, che l'espressione sia da intendersi come riferita ad entrambe le situazioni, designando in maniera generale un dovere, sia da parte di *Africanus*, sia da parte dei diversi soggetti interagenti nel mercato, di rispettare le regole di correttezza nell'ambito dell'esercizio delle rispettive attività.

<sup>91</sup> In questo senso, tra gli altri, M. Besnier, s.v. *nundinae*, cit., 122; J. Gaudemet, *L'empire romain, a-t-il connu les foires*, in *Recueil de la Société J. Bodin* 5, 1953, 228.

<sup>92</sup> Questo senso si evince ad esempio nella traduzione di A.Ch. Johnson, P.R. Coleman-Norton, F.C. Boume, *Ancient Roman Statutes*, cit., 250.

<sup>93</sup> Cfr. *supra*. III.1.

<sup>94</sup> J. Nollé, *Nundinas instituere et habere*, cit., 114 s. Cfr. anche T. Brueggemann, *Nundinae*, cit., 169 nt. 39.

### VIII. Le II. 24-29

Queste ultime linee non fanno più parte del *senatus consultum*. In esse si legge nuovamente la data di emanazione del provvedimento senatorio, nonché l'indicazione della redazione di due esemplari con i nomi dei *signatores*.

La presenza, per due volte, della data del 15 ottobre (la prima volta come veduto alla l. 5) può essere spiegata sulla base della struttura del testo dell'iscrizione. La prima volta tale data è riportata in quanto contenuta all'interno del documento originale copiato ed indica il giorno in cui è avvenuta la delibera senatoria. La seconda volta, invece, indica la data dell'avvenuta redazione delle copie del provvedimento.

La copia è contrassegnata da sette *signatores*, due dei quali *scribae quaestori*, da identificare con i redattori delle due *tabellae*. Gli altri cinque testimoni sono invece dei liberti, probabilmente al servizio del senato.

### IX. Osservazioni di sintesi

Lo sguardo rivolto al *senatus consultum de nundinis saltus Beguensis* ha consentito di rilevare innanzitutto, sotto il profilo materiale, sia elementi di conferma in merito alle nostre conoscenze intorno alle modalità generali di emanazione dei provvedimenti senatori, sia indicazioni in ordine ad alcuni aspetti mutati proprio nell'epoca in cui si colloca il *senatus consultum*, sia infine caratteri specifici del provvedimento senatorio. In conformità a principi adottati in un'epoca più o meno vicina a quella della sua emanazione, il *senatus consultum* risulta confermare le informazioni in nostro possesso sulle parti di cui si componevano i provvedimenti senatori, sul numero di *qui scribundo adfuerunt*, sull'indicazione del numero dei senatori presenti, sul ruolo dei consoli nella formulazione della richiesta da sottoporre all'approvazione del senato, sulle forme di introduzione della *relatio* e del *decretum*. In tal senso, essa può essere individuata, ad oggi, come l'ultima testimonianza cronologicamente significativa di tale struttura<sup>95</sup>. Il documento fornisce inoltre un'importante indicazione epigrafica in merito all'uso della votazione *per discessionem* nel caso in cui per la delibera senatoria non si fosse reso necessario un dibattito. Di particolare rilievo si presentano poi le informazioni concernenti la conservazione dei *senatus consulta* e la pratica di trarre copie da archivi ufficiali, di cui documento in questione costituisce una testimonianza assai significativa.

In merito al contenuto del *senatus consultum*, la testimonianza consente di cogliere un collegamento tra senato e autorizzazione allo *ius nundinarum* nei primi secoli dell'epoca classica, quantunque rimanga dubbio se tale potere fosse esercitato dal senato in tutte le province (ipotesi meno probabile), solo in quelle

<sup>95</sup> Cfr. P. Buongiorno, *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche*, cit., 21.

senatorie o ancora solo in ordine a determinate categorie di soggetti richiedenti.

Più in generale, il testo analizzato ribadisce il ruolo del potere pubblico (sia esso il senato, come nel caso in questione, l'imperatore o il governatore della provincia) nel controllo di un'istituzione, come quella dei mercati periodici, plurifunzionale sotto il profilo economico<sup>96</sup> e implicante l'interazione tra interessi diversi delle varie parti coinvolte. Esso inoltre conferma l'esistenza di una prassi relativamente diffusa, come attestato anche da altre fonti epigrafiche, in ordine all'istituzione, nell'Africa del Nord, da parte di privati, di mercati periodici, in grado di incrementare benessere economico, intensità dei traffici, ma anche stabilità sociale all'interno di certe realtà territoriali.

## Bibliografia

- Alföldy G., *Fasti Hispanienses: Senatorische Reichsbeamte und Offiziere in den spanischen Provinzen des Römischen Reiches von Augustus bis Diokletian*, Wiesbaden 1969.
- Benzina ben Abdallah Z., *Catalogue des Inscriptions Latines Paiennes du musée du Bardo*, Roma 1986.
- Benzina ben Abdallah Z., *Du côté d'Ammaedara (Haïdra): Musulamii et Musunii Regiani*, in *Antiquités africaines* 28, 1992.
- Besnier M., « s.v. *nundinae* », in *DSGR IV.1*, Graz 1969.
- Birley A. R., *The Roman government of Britain*, Oxford 2005.
- Bitner B. J., *Augustan Procedure and Legal Documents in RDGE 70*, in *Greek, Roman, and Byzantine Studies* 54, 2014.
- Bonnefond-Coudry M., *Le Sénat de la République romaine, de la guerre d'Hannibal à Auguste, pratiques délibérative set prise de décision*, Roma 1989.
- Brueggemann T., *Nundinae als Bindeglied zwischen römische Administration und indigenen Gesellschaften im antiken Nordafrika*, in: *Orientwissenschaftliche Hefte. Mitteilungen des SFB Differenz und Integration 6: Segmentierung und Komplementarität- organisatorische, ökonomische und kulturelle Aspekte der Interaktion von Nomaden und Sesshaften*, cur. B. Streck, Halle 2004.
- Bruns K. G., Gradenwitz O., *Fontes Iuris Romani Antiqui, I, Leges et negotia*, Friburgi in Brisgavia - Lipsiae 1909 [Aalen 1958].
- Buongiorno P., Gallo A., Marino S., *Edoardo Volterra. Senatus consulta*, Stuttgart 2017.

<sup>96</sup> Riprendo l'espressione usata da A. Storchi Marino, *Reti interregionali integrate e circuiti di mercato periodico negli indici nundinarii del Lazio e della Campania*, in E. Lo Cascio (cur.), *Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano. Atti degli Incontri capresi di storia dell'economia antica (Capri 13-15 ottobre 1997)*, Bari 2000, 119, in merito ai caratteri generali delle *nundinae*.

- Buongiorno P., *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palingenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 D.C.)*, Napoli 2010.
- Buongiorno P., *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C. – 138 d.C.)*, in *AUPA* 59, 2016.
- Caballos Rufino A., Eck W., Fernández F., *El senatoconsulto de Gneo Pisón padre*, Sevilla 1996.
- Camodeca G., *Per una riedizione dell'archivio ercolanese di L. Venidius Ennychus*, in *Cronache ercolanesi* 36, 2006.
- Carlsen J., *Dispensatores in Roman North Africa*, in A. Mastino (cur.), *L'Africa romana: Atti del IX convegno di studio. Nuoro, 13-15 dicembre 1991*, Sassari 1992.
- Carton L., *Une inscription relative au territoire des Musulamii*, in *CRAI* 67.1, 1923.
- Chaouali M., *Les nundinae dans les grands domaines en Afrique du Nord à l'époque romaine*, in *Antiquités africaines* 38-39, 2002-2003.
- Charbonnel N., Bemougin S., *Un marché en Numidie au IIe siècle après J.-C.*, in *RHD* 54, 1976.
- Corbier M., *Interrogations actuelles sur la transhumance*, in *MEFRA* 128.2, 2016.
- Cordovana O., *Historical Ecosystems. Roman Frontier and Economic Hinterlands in North Africa*, in *Historia* 61, 2012.
- Coudry M., *Sénatus-consultes et acta senatus: rédaction, conservation et archivage des documents émanant du sénat, de l'époque de César à celle des Sévères*, in *La mémoire perdue: à la recherche des archives oubliées, publiques et privées de la Rome antique*, Paris 1994.
- Cracco Ruggini L., *Plinio il Giovane a proposito di "nundinae" private inter-cittadine: dispositivi giuridici e collusioni di fatto tra centro e periferia*, in: *Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano. Atti degli Incontri capresi di storia dell'economia antica (Capri 13-15 ottobre 1997)*, cur. E. Lo Cascio, Bari 2000.
- de Ligt L., *Fairs and Market in the Roman Empire. Economic and Social Aspects of Periodic Trade in a Pre-Industrial Society*, Amsterdam 1993.
- de Ligt L., *Ius nundinarum and immunitas in I. Manisa 523*, in *EA* 24, 1995.
- Desanges J., *Catalogue des tribus africaines de l'Antiquité classique à l'Ouest du Nil*, Dakar 1962.
- du Plessis P. J., Ando C., Tuori K., *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Oxford 2016.
- Eck W., Caballos Rufino A., Fernández F., *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre*, München 1996.
- Eck W., *Die Staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit, XXX*, München 1979 (nella traduzione K. Fabian, S. Strassi *Stato e amministrazione in epoca imperiale*, Bari 1999).
- Eck W., *Documenti amministrativi: pubblicazione e mezzo di autorappresentazione*, in: *Epigrafia romana in area adriatica. Actes de la IXe rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Macerata, 10-11 Novembre 1995*, cur. G. Paci, Pisa 1998.

- Eck W., *Ein Brief des Antoninus Pius an eine bätische Gemeinde*, in *Die Verwaltung des Römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit, Ausgewählte und erweiterte Beiträge*, II, Basel – Berlin 1998.
- Fasolino F., *Note in tema di pubblicità personale: la registrazione dei decessi a Roma*, in *TSDP* 1, 2008.
- Fentress E., *Where Were North African Nundinae Held?*, in: *Communities and connections: essays in Honour of Barry Cunliffe*, cur. C. Gosden, H. Hamerow, P. de Jersey, G. Lock, Oxford 2007.
- Frayn J. M., *Markets and fairs in Roman Italy: Their social and economic importance from the second century BC to the third century AD*, Oxford 1993.
- Freis H., *Historische Inschriften zur römischen Kaiserzeit von Augustus bis Konstantin*, Darmstadt 1994.
- Garcia Morcillo M., *Las ventas por subasta en el mundo romano: la esfera privada*, Barcelona 2005.
- Gaudemet J., *L'empire romain, a-t-il connus les foires*, in *Recueil de la Société J. Bodin* 5, 1953.
- Girard P. F., Senn F., *Les lois des Romains*, Napoli, 1977.
- González J., *Fragmento de epistula de Antonino Pio*, *SDHI* 1983, t. 49.
- Groten A., *Corpus und universitas. Römisches Körperschafts- und Gesellschaftsrecht: zwischen griechischer Philosophie und römischer Politik*, Köln 2015.
- Guérin V., *Voyage archéologique dans a régence de Tunisi*, Paris 1882.
- Hamdoune C., *Les points de ralliement des gentes*, in *Antiquités africaines* 37, 2001.
- Hoffmann-Salz J., *Die wirtschaftlichen Auswirkungen der römischen Eroberung. Vergleichende Untersuchungen der Provinzen Hispania Tarraconensis Africa proconsularis und Syria*, Stuttgart 2011.
- Huvelin P., *Essai historique sur le droit des marchés et des foires*, Paris 1897.
- Johne K. P., Köhn J., Weber V., *Die Kolonen in Italien und den westlichen Provinzen des römischen Reiches. Eine Untersuchung der literarischen, juristischen und epigraphischen Quellen vom 2. Jahrhundert v.u. Z. bis zu den Severen*, Berlin 1983.
- Johnson A. Ch., Coleman-Norton P. R., Boume F. C., *Ancient Roman Statutes*, Austin 1961.
- Kehoe D. P., *The Economics of Agriculture on Roman Imperial Estates in North Africa*, Göttingen 1988.
- Klingenberger A., *Sozialer Abstieg in der römischen Kaiserzeit. Risiken der Oberschicht in der Zeit von Augustus bis zum Ende der Severer*, Laderborn e.a. 2011.
- Kroll W., << s.v. *nundinae* >>, in *RE* 17.2, Stuttgart 1937.
- Lassère J., *Manuel d'épigraphie Romaine. I. L'individu – la cité*, Paris 2005.
- Levick B., *The senatus consultum from Larinum*, in *JRS* 73, 1983.
- Lewis N., Meyer R., *Roman Civilization: Sourcebook II: The Empire*, New York e.a. 1966.
- López-Rendo R. M., Azaustre Fernández J. M., *Algunas consideraciones sobre las ferias y los mercados en derecho romano y su recepción en derecho español*, in *RidRom* ottobre 2016.

- Manfredini D. A., *C. 4.60.1: Contro gli eccessi del ius nundinarum a favore dei nundinatos?*, in *Quaderni catanesi di studi antichi e medievali* 1, 2002.
- Marzano A., *Roman villas in central Italy: a social and economic history*, Leiden 2007.
- Mastino A., *La pastorizia nel Nord Africa e in Sardegna in età romana*, in: *Ex oppidis et mapalibus. Studi sulle città e le campagne dell'Africa romana (Roma e i provinciali/1)*, cur. A. Ibba, Ortacesus 2012.
- Mattingly D., *The Imperial Economy*, in: *A Companion to the Roman Empire*, cur. D. S. Potter, Malden e.a. 2006.
- Mayer E. A., *Legitimacy and Law in the Roman World: Tabulae in Roman Belief and Practice*, Cambridge 2004.
- Meloni L., *Le nundinae nel Nord Africa: produzione, merci e scambi nell'economia dei vici*, in: *L'Africa romana: le ricchezze dell'Africa. Risorse, produzioni, scambi. Atti del 17. Convegno di studio, 14-17 dicembre 2006, Sevilla, Spagna*, cur. J. González, P. Ruggeri, C. Vismara, R. Zucca, Roma 2008.
- Merlin A., *Observations sur le texte du senatus consultum Beguense*, in *CRAI* 50.7, 1906.
- Millar F., *The emperor in the Roman World (31 BC-AD 337)*, London 1977.
- Mommsen Th., *Römisches Staatsrecht*, III.2, Leipzig 1888.
- Nicolet C., *La tabula Siarensis, la lex de imperio Vespasiani et le ius relations de l'empereur au sénat*, in *MEFRA* 100, 1988.
- Nollé J., Eck W., *Der Brief des Asinus Rufus an die Magistrate von Sardeis. Zum Markrechtsprivileg für die Gemeinde der Arillenois*, in *Chiron* 26, 1996.
- Nollé J., *Nundinas instituere et habere: Epigraphische Zeugnisse zur Einrichtung und Gestaltung von ländlichen Märkten in Afrika und in der Provinz Asia*, Hildesheim e.a. 1982.
- Pavis d'Escurac H., *Nundinae et vie rurale dans l'Afrique du Nord romaine*, in *BCTH* 17 B, 1984.
- Pergami F. (cur.), *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano 1993.
- Pflaum H. G., *Les Fastes de la Province Narbonnaise*, Paris 1978.
- Purpura G., *Diritto, papiri e scrittura*, Torino 1999.
- Purpura G., *Tabula Banasitana de viritana civitate*, in: *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani - FIRA. Studi preparatori. I. Leges*, cur. G. Purpura, Palermo 2012.
- Riccobono S., Baviera G., Ferrini C., Arangio Ruiz V. (cur.), *Fontes iuris romani anteiustiniani [FIRA], I. Leges*, Firenze 1950 [2007].
- Ryan F. X., *Rank and Participation in the Republican Senate*, Stuttgart 1998.
- Schiller A. A., *Roman Law. Mechanism of Development*, Den Haag e.a. 1978.
- Shaw B. D., *Rural Markets in North Africa and the Political Economy of the Roman Empire*, in *Antiquités africaines* 17, 1981.
- Soricelli G., *Saltus*, in A. Storchi Marino (cur.), *Economia, amministrazione e fiscalità nel mondo romano. Ricerche lessicali*, Bari 2004.
- Sperandio M. U., *Codex Gregorianus. Origini e vicende*, Napoli 2005.

- Storchi Marino A., *Reti interregionali integrate e circuiti di mercato periodico negli indices nundinarii del Lazio e della Campania*, in: *Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano. Atti degli Incontri capresi di storia dell'economia antica (Capri 13-15 ottobre 1997)*, cur. E. Lo Cascio, Bari 2000.
- Talbert R. J. A., *The Senate of Imperial Rome*, Princeton 1984.
- Toutain J., *Le territoire des Musulamii*, in *MSAF* 57, 1898.
- Varvaro M., *Note sugli archivi imperiali nell'età del Principato*, in *AUPA* 51, 2006.
- Verrico F., *La composizione delle commissioni di trascrizione dei senatoconsulti (qui scribundo adfuerunt) nel primo principato*, in *CCGG* 28, 2017.
- Volterra E., «s.v. *senatus consulta*», in *NNDI* 16, Torino 1993 [1969].
- Wenger L., *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953.
- Wenger L., «s.v. *Sententia*», in *RE* 2A, Stuttgart 1923.
- Werner E., *Consules ordinarii und consules suffecti als eponime Amtsträger*, in *Epigrafia. Actes du colloque International d'épigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de sa naissance. Actes de colloque de Rome (28-28 mai 1988)*, Roma 1991.
- Wessely C., *Studien zur Palaeographie und Papyruskunde*, VIII, Amsterdam 1965.
- Wilmanns G., *S.C. de nundinis saltus Beguensis*, in *EphEpigr.* 2, 1874.
- Zelener Y., *Market dynamics in roman North Africa*, in: *Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano. Atti degli incontri capresi di storia dell'economia antica, Capri 13-15 ottobre 1997*, cur. E. Lo Cascio, Bari 2000.

## STRESZCZENIE

### Rozważania na temat *senatus consultum de nundinis saltus Beguensis*

Przedmiotem artykułu jest analiza *senatus consultum de nundinis saltus Beguensis* wydanego w celu organizacji handlu w prowincji Afryki. Kluczowym problemem było określenie dokładnej daty uchwalenia *senatus consultum* oraz zakresu jej ważności. Autorka dokonała krytycznej oceny aktualnego stanu badań nad przedmiotową regulacją prawną, a swoje propozycje i wyniki badań skonfrontowała z aktualną literaturą przedmiotu.

## SUMMARY

### The Observations about *senatus consultum de nundinis saltus Beguensis*

The subject of the article is the analysis of the *senatus consultum de nundinis saltus Beguensis* issued for the purpose of organization of the trade in the province of Africa. The crucial problem was to identify the precise date of *senatus consultum* as well as the scope of its validity. The author made a critical discussion of the text and confronted her findings with the current literature on the subject.